



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 04-07-2019**

**ORDINANZA SINDACALE
N. 3 DEL 04-07-2019**

**Oggetto: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLO SPRECO DI ACQUA
POTABILE**

VISTA la nota pervenuta in data 26 giugno 2019 Prot. n. 7945 con la quale la società Hidrogest s.p.a., gestore della rete idrica pubblica del Comune, al fine di tutelare le falde e di disciplinare l'uso delle risorse idriche invita ad adottare tutti i possibili accorgimenti per contenere i consumi idrici ai soli fini essenziali e richiede l'emissione di apposita Ordinanza relativa al divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi dall'uso igienico-sanitario (irrigazione di giardini ed orti, lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc.), dalla data di adozione della presente sino al 30/9/2019, con validità su tutto il territorio comunale;

RILEVATA la necessità di preservare la maggior quantità di acqua per garantirne l'utilizzo per uso igienico e sanitario, riducendo ogni impiego per scopi diversi;

RICHIAMATI:

il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;

l'art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "*Norme in materia ambientale*" che prevede che "*coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*";

gli artt. 50, comma 4 e 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

in tutto il territorio comunale, dal giorno di adozione della presente fino al giorno 30 settembre 2019, è consentito l'uso di acqua potabile per il solo utilizzo domestico (igienico-sanitario), ed è pertanto vietato l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale dalle ore 8.00 alle ore 22.00 per:

- innaffiamento di prati, giardini, orti e campi sportivi;
- lavaggio di piazzali e vialetti
- riempimento di piscine e giochi d'acqua

Javaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
L'osservanza di tutto quanto disposto nella presente Ordinanza dovrà essere verificato dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

I N F O R M A

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81.

R E N D E N O T O

A norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SALA GIANLUCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna.

Li 08-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to PIERLUIGI PASQUINI